



COMUNE DI FAGAGNA

Tel. 0432/812121
Fax. 0432/810065

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Unità d'Italia n° 3
33034 FAGAGNA

P.IVA 00806130308
C.F.: 80004910305

Sito Internet: www.comune.fagagna.ud.it
Indirizzo Mail: manutenzioni@comune.fagagna.ud.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE
OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E MANUTENZIONI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 13/09/2007

Integrato e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2020

Integrato e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 29/08/2022

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

S O M M A R I O

- Articolo 1) - **oggetto del servizio**
- Articolo 2) - **organizzazione del servizio**
- Articolo 3) - **modalità di funzionamento del servizio**
- Articolo 4) - **modalità per l'organizzazione del servizio**
- Articolo 5) - **utilizzo scuolabus per attività scolastiche ed extrascolastiche**
- Articolo 6) - **accompagnamento sugli scuolabus**
- Articolo 7) - **comportamento degli alunni durante il trasporto**
- Articolo 8) - **comportamento dell'operatore/autista**
- Articolo 9) - **sanzioni o risarcimenti**
- Articolo 10) - **autorizzazioni**
- Articolo 11) - **diffusione del Regolamento**
- Articolo 12) - **modalità di accesso al servizio**
- Articolo 13) - **autorizzazione per l'utilizzo in modo autonomo**
- Articolo 14) - **tariffe**
- Articolo 15) - **convenzioni con altri Comuni**
- Articolo 16) - **disposizioni sanitarie**
- Articolo 17) - **disposizioni finali e transitorie**

ARTICOLO 1

Oggetto del servizio

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per gli alunni che frequentano le scuole di Fagagna.

Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, inteso come percorso casa/scuola e viceversa, per gli alunni che frequentano i plessi delle scuole elementari e medie di Fagagna capoluogo, con sede in via dei Colli n° 7.

Considerato che l'art. 21 della L.R. 09.01.2006, n° 1, prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite Convenzioni con cui devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, e tenuto conto che il D.M. 31.01.1997 e Circolare Ministeriale 11.03.1997, n° 23, recante nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico, prevede che gli alunni o i bambini abitanti in Comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, possano utilizzare tale servizio, alla condizione che il rapporto fra gli Enti locali interessati sia regolato da apposita Convenzione, è' prevista la possibilità di effettuare il servizio di trasporto scolastico anche in forma associata con altre Amministrazioni comunali, nel caso sia in atto o si addivenga alla stipula di apposita Convenzione.

E' altresì prevista la possibilità di utilizzare mezzi e personale adibiti al trasporto scolastico anche per visite di istruzione extrascolastiche ed uscite didattiche, nonché a supporto delle attività estive, quali Centro Vacanze Estivo, ed attività similari, con la possibilità di estensione del servizio nello specifico anche alle scuole elementari della frazione di Ciconicco ed alle scuole materne di Ciconicco e Madrisio.

Tale possibilità è estesa alle visite di istruzione, uscite didattiche ed attività extrascolastiche relative alle scuole aventi sede nel territorio delle Amministrazioni comunali convenzionate con il comune di Fagagna, nonché agli alunni frequentanti la scuola elementare parificata Noemi Nigris di Fagagna, nonché agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia parificata "Maria Bambina", nell'ambito del principio di pluralismo istituzionale e di proposta educativa sancito dalla Costituzione nel campo della scuola, previa presentazione ad inizio anno scolastico di apposito calendario, e nei limiti della compatibilità con le attività delle altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale.

Il servizio oggetto del presente Regolamento è volto in via prioritaria agli alunni iscritti alle scuole elementari e medie di Fagagna.

ARTICOLO 2

Organizzazione del servizio

Il servizio scuolabus viene effettuato in amministrazione diretta con l'ausilio di personale dipendente del Comune di Fagagna a tal fine abilitato, e con gli scuolabus di proprietà dell'Amministrazione a tal fine omologati e soggetti al collaudo periodico, ovvero con affidamento del servizio in appalto.

L'organizzazione del servizio è demandata all'Ufficio Tecnico comunale, settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Manutenzioni e Servizi Scolastici, il quale dovrà provvedere alla gestione della manutenzione ordinaria, ivi compreso, ai fini del decoro, il costante lavaggio dei mezzi e la loro pulizia interna, nonché in caso di necessità anche alla manutenzione straordinaria, ed alla gestione delle visite di collaudo periodiche, da effettuarsi con le modalità e nelle tempistiche previste per Legge.

Il servizio scuolabus deve sempre garantire il completo rispetto delle disposizioni di Legge inerenti la sicurezza degli alunni trasportati, e la presenza, se prevista e resa obbligatoria, di accompagnatori aventi i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in materia.

L'individuazione delle fermate dello scuolabus, su proposta del settore tecnico, viene effettuata ed attuata dal servizio di Polizia Municipale, il quale verifica l'idoneità delle stesse ai sensi del D.Lgs. n° 282 del 30 aprile 1992 -Nuovo Codice della Strada-, del D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, n° 352 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada- e successive modifiche ed integrazioni, e provvede all'esecuzione della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Per eventuali esigenze di servizio o di ordine pubblico, le fermate già autorizzate potranno essere sospese o modificate con Ordinanza emessa dal servizio di Polizia Municipale.

La giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, approva le fermate individuate ed approvate come sopra descritto dal servizio di Polizia Municipale.

Lo stesso principio vige anche per le Amministrazioni comunali convenzionate per il servizio con il Comune di Fagagna.

ARTICOLO 3

Modalità di funzionamento del servizio

L'Ufficio Tecnico comunale, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario scolastico dei plessi scolastici interessati, predispone un piano annuale di trasporto scolastico, con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, sulla base degli accordi organizzativi con il Dirigente Scolastico, della disponibilità degli scuolabus e della dotazione organica del proprio servizio, per quanto attiene il servizio effettuato nell'ambito del territorio del Comune di Fagagna, e degli eventuali Comuni con lo stesso convenzionati.

In modo analogo, vengono predisposti gli orari di servizio provvisori ad inizio anno scolastico, sempre sulla base degli accordi con il Dirigente Scolastico, che in quanto tali, e fino all'entrata in vigore dell'orario definitivo, sono suscettibili di modifiche.

I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento della sede scolastica.

La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sugli scuolabus, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare le richieste dell'utenza, ma tenendo conto in particolare tassativamente della capienza degli scuolabus, che per nessuna motivazione deve essere superata.

Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico.

In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali od almeno in zone di ampia visibilità.

Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopra indicati, per quanto concerne il Comune di Fagagna, le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto del seguente criterio, la cui elencazione costituisce ordine di priorità:

- residenti in abitazioni poste nelle frazioni del Comune;

Ulteriori criteri di priorità saranno eventualmente definiti annualmente dalla Giunta Comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio.

Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo i punti di raccolta, percorso che verrà tempestivamente comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.

Non potranno essere accolti sugli scuolabus gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.

L'Amministrazione Comunale è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso nell'area scolastica, con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita sullo scuolabus fino alla discesa dal mezzo.

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Nel caso di uscite anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non docente, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari od urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, manifestazioni, ecc.) il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere garantito.

Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio, ovvero il Dirigente Scolastico, provvederà ad informare tempestivamente gli utenti sulla relativa programmazione del trasporto.

ARTICOLO 4

Modalità per l'organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio, in funzione della sicurezza stradale, deve prevedere la presenza della Polizia Municipale, ovvero di altri soggetti autorizzati, in corrispondenza della fermata dello scuolabus sulla via dei Colli a Fagagna, all'ingresso dei plessi scolastici interessati, durante tutti gli orari di arrivo e di ripartenza degli scuolabus.

ARTICOLO 5

Utilizzo scuolabus per attività scolastiche ed extrascolastiche

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico per l'andata ed il rientro, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i programmi lavorativi relativi alla disponibilità degli operatori/autisti degli scuolabus disponibili, e nei limiti delle proprie risorse economiche, può organizzare il servizio di trasporto per attività extrascolastiche, nella fattispecie uscite guidate, spettacoli teatrali e cinematografici, visita di musei e scuole, iniziative di carattere sportivo e formativo/didattico.

In tal caso è necessaria la predisposizione di idonea richiesta da parte del Dirigente Scolastico, che deve pervenire con congruo anticipo ai fini della sua eventuale organizzazione.

Saranno soddisfatte, nei limiti delle priorità lavorative del personale addetto alla guida, le richieste pervenute, dando priorità alle uscite didattiche sul territorio comunale e dei Comuni limitrofi.

Le uscite extrascolastiche non potranno comunque essere autorizzate con destinazione fuori dal territorio regionale.

Le uscite didattiche, tenuto conto in particolare dell'orario di servizio degli operatori/autisti, possono essere richieste ed autorizzate solo ed esclusivamente nel corso della mattinata delle giornate scolastiche.

Le Istituzioni Scolastiche predisporranno all'inizio di ogni anno scolastico un piano di massima delle uscite didattiche extrascolastiche previste nel corso dell'anno scolastico di riferimento, e lo invieranno all'Ufficio Tecnico comunale, che ne garantirà l'attuazione nei limiti sopra indicati.

Nella predisposizione della programmazione delle uscite dovrà essere riconosciuta priorità alle uscite che rientrano o si collegano ai progetti inseriti nei Piano dell'Offerta Formativa.

In tale programmazione è opportuno che si tenga conto di coinvolgere più classi contemporaneamente in modo da ottimizzare le uscite in relazione alla capienza e disponibilità degli scuolabus.

Il numero massimo di uscite ammesse per anno scolastico è orientativamente stabilito come segue:

- n° 3 per ogni scuola materna;
- n° 7 per ogni scuola elementare;
- n° 15 per la scuola media.

All'interno del numero complessivo (35) di uscite previste l'Istituto Comprensivo potrà variare la scuola di riferimento.

La disponibilità del servizio di trasporto scolastico per ulteriori attività didattiche sarà valutata di volta in volta dal responsabile comunale competente, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

La richiesta di uscita didattica o di conferma dovrà pervenire al competente ufficio comunale almeno 10 giorni prima.

Le autorizzazioni di competenza verranno inviate direttamente con congruo anticipo al Dirigente Scolastico richiedente, e consegnate agli operatori/autisti individuati.

Nel caso di situazioni od eventi di emergenza che richiedano l'opera degli operatori/autisti nell'arco della mattinata per altre funzioni in ambito comunale, nonché per altri motivi oggettivi, le uscite saranno sospese, e della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazione che hanno determinato un tanto.

ARTICOLO 6

Accompagnamento sugli scuolabus

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il beneficiario.

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus, se previsto e reso obbligatorio, può essere effettuato in forma diretta con personale dipendente comunale od in forma indiretta, con personale volontario regolarmente iscritto all'Albo dei Volontari Civici, ovvero con affidamento del servizio in appalto.

L'accompagnatore assumerà un comportamento di cordialità con l'utenza, dimostrando nel contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.

L'accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la conformità della fermata richiesta e la contestuale presenza alla fermata degli adulti responsabili dei singoli alunni.

ARTICOLO 7

Comportamento degli alunni durante il trasporto

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio e l'operatore/autista, non muoversi dal proprio posto finché lo scuolabus non sia fermo, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'Accompagnatore, ove presente, ovvero dall'operatore/autista, come ad esempio:

- devono mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento, e attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada;
- non devono spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
- dopo la salita sul mezzo, devono prendere rapidamente posto sul primo sedile libero;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi al finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo;

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli accompagnatori o dall'operatore/autista senza successo, devono essere riferiti dagli stessi all'Ufficio Tecnico comunale, che provvederà successivamente ad informare i genitori.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno fruitore del servizio, ed a seconda della gravità, l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti di cui al successivo art. 9).

ARTICOLO 8

Comportamento dell'operatore/autista

L'operatore/autista, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal Codice della Strada ed il rispetto delle disposizioni interne al proprio servizio di appartenenza, deve osservare tutte le cautele necessarie relative alla gestione della velocità di percorso, di manovra, di fermata e ripartenza, al fine di evitare qualsiasi incidente agli utenti trasportati, nonché agli utenti della rete viaria.

L'operatore/autista, durante il turno di conduzione dello scuolabus, è consegnatario del mezzo, e ne risponde all'Amministrazione Comunale per eventuali danni o sinistri provocati a persone o cose da sua negligenza, incuria o colpa, ed ha il divieto assoluto di affidare incautamente la conduzione del mezzo a chi non espressamente autorizzato.

All'atto della presa in carico dello scuolabus nel magazzino comunale per il servizio di trasporto, egli prenderà in consegna il mezzo verificando che tutto sia funzionante alla perfezione.

Nessun operatore/autista potrà assumere servizio per il trasporto degli alunni se non disporrà della documentazione idonea alla guida, gravando sullo stesso le seguenti responsabilità:

- il trasporto degli alunni minorenni e degli eventuali accompagnatori;
- il buon senso e la buona e puntuale manutenzione degli scuolabus;
- la regolarità della marcia ed il rispetto delle norme di circolazione.

Per essere in grado di corrispondere a questi requisiti/doveri, l'operatore/autista assumerà servizio solamente in presenza della consapevolezza di essere in normali ed idonee condizioni fisiche e psichiche, e dovrà chiedere al responsabile del servizio di essere esentato e sostituito ogni qualvolta riterrà di non poter disporre della sua piena capacità.

L'incaricato della conduzione dello scuolabus dovrà rallentare la marcia ed anche arrestare il mezzo ogni qualvolta si trovi in circostanze, anche imprevedibili, che possono essere causa di incidenti, sinistri, disordini, manifestazioni, ovvero di ingombro per la circolazione stradale, e dovrà prestare particolare attenzione nei luoghi affollati, sulle reti stradali ingombre di veicoli, nelle strade strette ed anguste, nelle curve strette, nonché agli incroci stradali.

Non sono ammesse fermate aggiuntive a quelle regolamentari. Le sole fermate straordinarie consentite sono quelle richieste dagli agenti dell'ordine pubblico in divisa e nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, o motivate da malore da parte degli utenti trasportati, ovvero nei casi di calamità naturali od eventi non prevedibili che possano comportare immediato pericolo.

ARTICOLO 9

Sanzioni o risarcimenti

Nel caso l'alunno non rispetti le elementari regole di cui al precedente articolo 7, lo stesso sarà richiamato verbalmente dall'operatore/autista, ovvero se presente dall'accompagnatore, e dovrà far firmare dai genitori una dichiarazione di presa coscienza di quanto accaduto.

Al responsabile del servizio compete la valutazione della gravità degli episodi verificatisi, in base alle affermazioni relative alle violazioni pervenute da parte del conducente dello scuolabus, dai genitori dell'alunno interessato, dagli alunni medesimi, e dagli eventuali accompagnatori.

Il responsabile del servizio potrà stabilire l'ammonizione in forma scritta, la sospensione temporanea dal servizio, ovvero nei casi più gravi, l'esclusione dell'alunno dal servizio medesimo, senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.

Gli eventuali danni arrecati dagli alunni alla proprietà di terzi ed allo scuolabus devono essere dagli stessi rimborsati; a tal fine è fatto obbligo a coloro che assistono al momento del danneggiamento, di segnalare all'operatore/autista od all'accompagnatore, se presente, colui o coloro che hanno provocato il danno.

ARTICOLO 10

Autorizzazioni

All'atto della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, il genitore prende atto delle modalità di svolgimento del servizio mediante il presente Regolamento.

ARTICOLO 11

Diffusione del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà trasmesso al dirigente dell'Istituto Comprensivo di Fagagna e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fagagna, nonché sarà consultabile presso l'Ufficio Tecnico comunale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile, dal Nuovo Codice della Strada, e dalla legislazione di riferimento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ed avrà piena efficacia non appena approvato nei termini di Legge dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 12

Modalità di accesso al servizio

L'accesso al servizio di trasporto scolastico è richiesto con specifica domanda da presentarsi al Comune di Fagagna da parte dei genitori degli alunni interessati, o da chi ne fa le veci, entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruirne per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sugli scuolabus, purché non comportino modifica alcuna nella conformazione delle fermate, dei percorsi e degli orari prestabiliti.

Entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento potrà essere distribuito da parte dell'Amministrazione Comunale alle famiglie richiedenti alle quali è stata accolta la domanda, un apposito tesserino riportante il cognome ed il nome del minore che usufruisce del servizio, l'anno scolastico di validità, ed eventualmente la foto tessera di riconoscimento.

Entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento, inoltre, verrà comunicato ai genitori richiedenti l'ammissione o meno al servizio, e ciò in base alla disponibilità dei posti a sedere disponibili sugli scuolabus, nonché l'importo da versare e le modalità ed i termini relativi.

ARTICOLO 13

Autorizzazione per l'utilizzo in modo autonomo

Le disposizioni del presente Regolamento che prevedono l'obbligo per i familiari degli alunni che usufruiscono del servizio – ovvero loro delegati – di accompagnare gli alunni e riprenderli alle fermate dello scuolabus, **non si applicano qualora i familiari rilascino apposita autorizzazione** come previsto dall'art. 19-bis del D.L. 16/10/2017 n° 148, convertito in L. 04/12/2017 n° 172.

Ove rilasciata, **l'autorizzazione comporta l'esonero per il Comune dalla responsabilità** connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche."

ARTICOLO 14

Tariffe

La Giunta Comunale stabilisce con proprio atto deliberativo le tariffe che gli utenti debbono corrispondere per l'intero anno scolastico di riferimento.

Il corrispettivo deve essere versato entro il 15 settembre, ovvero in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, salvo diversa previsione espressamente individuata dall'atto deliberativo giuntale.

Con deliberazione n. 42 del 21/07/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente isee ai servizi scolastici ed educativi. Le tariffe di compartecipazione ai servizi scolastici ed educativi e le relative soglie ISEE, secondo fasce di agevolazione, vengono stabilite annualmente dalla Giunta comunale nei termini previsti dalle norme vigenti.

La Giunta Comunale può stabilire riduzioni della tariffa per specifici casi di comprovato disagio sociale, o per fruizione del servizio da parte di più utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Il mancato versamento della tariffa nei termini stabiliti dal presente Regolamento comporta la sospensione dal servizio fino ad avvenuto saldo del debito.

A tal fine l'ufficio comunale competente, verificata la morosità, richiede per iscritto il saldo entro un successivo termine, fissato in complessivi 15 giorni.

Nel caso il debito non venga saldato entro l'ulteriore termine di 15 giorni, l'ufficio comunale competente comunica ai genitori dell'alunno la decadenza del diritto a valersi del servizio, fino al pagamento delle somme dovute, gravate dagli interessi legali.

La tariffa ha validità annuale e pertanto non potrà essere parzializzata.

ARTICOLO 15

Convenzioni con altri Comuni

Nel caso venga richiesto l'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di un singolo utente non residente nel Comune di Fagagna, la relativa autorizzazione viene richiesta

singolarmente al Sindaco di residenza del richiedente, il quale provvede al conseguente rilascio del provvedimento autorizzativi.

Nel caso il numero di richiedenti il servizio sia superiore ad uno, deve necessariamente essere stipulata apposita idonea Convenzione tra i due Enti interessati, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 1997, n° 48, e dalla circolare applicativa dell'11 marzo 1997, n° 23.

ARTICOLO 16 **Disposizioni sanitarie**

Le disposizioni sanitarie dovranno essere rigorosamente rispettate con la verifica da parte dei genitori del buono stato di salute dei figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Si provvederà qualora necessario ad adottare misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV o eventuali altre emergenze.

ARTICOLO 17 **Disposizioni finali e transitorie**

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'anno scolastico 2022/2023.
Ogni eventuale altra disposizione precedente si intende annullata.